



# Polizia Locale di Castelli

**PROVINCIA DI TERAMO**  
Sede Villaggio Artigiano, snc CAP. 64041 Castelli  
Tel. 0861 -979142 Fax 0861.9792225  
PEC: [polizialocale.castelli@pec.it](mailto:polizialocale.castelli@pec.it)  
MAIL: [polizialocale.castelli@hotmail.com](mailto:polizialocale.castelli@hotmail.com)  
PEC: [comune.castelli@pec.it](mailto:comune.castelli@pec.it)



Prot. R. G. n.0003787 del 09/08/2021

## ORDINANZA N. 31

**OGGETTO: Istituzione di Area Pedonale Urbana permanente (A.P.U.) dalle ore 00.00 alle 24.00 di ogni giorno per tutto l'anno solare in via Carlo Antonio Grue nell'area adiacente la chiesa di San Rocco.**

### IL SINDACO

**PREMESSO** che l'Amministrazione comunale è impegnata ad attuare una serie di interventi finalizzati a migliorare la qualità della vita e promuovere una migliore fruibilità delle aree urbane, ridurre l'inquinamento acustico ed atmosferico attraverso anche la limitazione della circolazione di veicoli privati per favorire le utenze deboli, bambini, anziani, pedoni e ciclisti;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 02 agosto 2021, con la quale l'Amministrazione comunale ha disposto la realizzazione di un Area Pedonale Urbana, in via Carlo Antonio Grue adiacente la chiesa di San Rocco definendone i relativi confini e le regole da attuarsi all'interno della stessa;

**VISTI** gli artt.3, comma 1, punto 2, - 6 e 7 del C.d.S. di cui al D.Lgs 30/04/1992, n°285 e ss. mm. e ii., che stabilisce che l'A.P.U. è una zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli a servizio di personale con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissione zero;

**CONSIDERATO** che i Comuni, ai sensi dell'art. 7, comma 9 del C.d.S., di cui al D.Lgs. 285/92, con deliberazione di Giunta Comunale, provvedono a delimitare le Aree Pedonali e le Zone a traffico Limitato, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio;

**ATTESO** che la sottrazione alla viabilità ordinaria nell'istituente Area Pedonale Urbana in via Carlo Antonio Grue adiacente la chiesa di San Rocco non comporta alcun sacrificio ai flussi di circolazione;

**RITENUTO** necessario favorire maggiormente la circolazione pedonale e di conseguenza limitare/vietare quella veicolare nell'area menzionata e renderla fruibile ai cittadini, turisti e visitatori;

**CONSIDERATO** che l'Area Pedonale Urbana interessata, sarà oggetto di riqualificazione secondo il rispetto del vigente Codice della strada Decreto Legislativo n.285 del 30/04/1992 e s.m.i. e dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada D.P.R. 16/12/1992 n.495;

**ATTESO** che l'Amministrazione Comunale si riserva di usufruire e concedere a seguito di istanza detto spazio in caso di eventi e/o manifestazioni o per esigenze varie;

**RITENUTA** l'opportunità, per ragioni di pubblico interesse a provvedere all'istituzione dell'Area Pedonale Urbana a tale scopo, nel tratto ricompreso in via Carlo Antonio Grue adiacente la chiesa di San Rocco secondo modalità e termini, compatibili ed in esecuzione del Deliberato n. 41 del 02 agosto 2021;

**VISTO** il D.Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285;

**VISTO** D.lgs. 18.08.2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

**VISTO** il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

**ORDINA**

Per le motivazioni sopra esposte;

- **l'istituzione di Area Pedonale Urbana permanente (A.P.U.) dalle ore 00.00 alle 24.00 di ogni giorno per tutto l'anno solare in via Carlo Antonio Grue nell'area adiacente la chiesa di San Rocco;**
- **l'Area dovrà essere indicata mediante segnaletica orizzontale e verticale segnale Area Pedonale Urbana (FIG. II 320 Art. 135);**
- **Sono esclusi dall'osservanza del divieto di circolazione e sosta, i veicoli a servizio di persone diversamente abili o con limitate/impedite capacità motorie, i veicoli di proprietà dell'amministrazione comunale durante l'effettuazione di specifici servizi, i veicoli della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale, e tutti i veicoli di pronto soccorso e pronto intervento, i veicoli dell'Azienda Sanitaria Locale quando sono in Servizio;**

#### **DISPONE**

Il presente provvedimento revoca eventuali Ordinanze che hanno regolamentato la sosta dei veicoli nell'istituente (A.P.U.).

La pubblicità del provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Castelli (Te).

La trasmissione della presente Ordinanza:

- all'Area Tecnica Comunale per il collocamento della prescritta segnaletica verticale ed orizzontale come previsto dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada D. P. R. del 16 dicembre 1992, n. 495;
- alle Forze di Polizia presenti sul territorio.

#### **AVVERTE**

- I contravventori alle disposizioni della presente Ordinanza, fatte salve eventuali e più gravi responsabilità penali, saranno puniti ai sensi del vigente Codice della Strada – D.Lgs. 30/04/1992 n. 285.
- Gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Codice della Strada, ed a chiunque altro spetti, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente Ordinanza e della conseguente applicazione delle relative sanzioni.
- Contro la collocazione della segnaletica può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 285/1992 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada D.P.R. del 16 dicembre 1992, n. 495.
- Che contro la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. n.104 del 16/09/2010, potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di L'Aquila, oppure ai sensi dell'Art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 potrà attivare il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della Presente.



*Il Sindaco*  
*Rinaldo Seca*